

**ACCORDO TERRITORIALE IN MATERIA DI APPRENDISTATO PER LA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO - SÜDTIROL**

AUTONOME PROVINZ PROVINZIA AUTONOMA
SÜDTIROL DI BOLZANO-ALTO ADIGE

di. no.
Titolo
Protocollo

11 -09- 2012

Uhrzeit
ora

Protokollnummer
numero di protocollo:

Premessa

Le parti:

- riconoscono l'apprendistato come forma privilegiata per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e come migliore garanzia per consentire, a loro, la difficile transizione dal sistema formativo e scolastico verso il mondo del lavoro;
- ribadiscono e confermano la validità del sistema "duale" per l'apprendistato da sempre adottato nella provincia autonoma di Bolzano e che ha garantito, finora, un basso tasso di disoccupazione giovanile;
- intendono rilanciare e promuovere un apprendistato di qualità, nelle tre tipologie previste, come contratto di lavoro privilegiato, speciale e a tempo indeterminato, per l'assunzione stabile dei giovani nell'ambito degli studi professionali;
- intendono dare corretta attuazione di quanto stabilito dal nuovo Testo Unico dell'Apprendistato, D.Lgs. n. 167/2011, dal CCNL per i dipendenti degli studi professionali firmato il 29 novembre 2011 e dalla legge provinciale 28 giugno 2012, n. 12;
- intendono disciplinare l'apprendistato per gli studi professionali a livello territoriale, tenuto conto delle specificità presenti a livello locale, nell'ambito delle competenze assegnate dall'art. 8, lett. C (materie di accordi regionali) e dagli artt. 26 - 33 del CCNL per i dipendenti degli studi professionali firmato il 29 novembre 2011 nonché dell'art. 8, D.L. n. 138/2011.
- confermano che il presente accordo è parte integrante della contrattazione territoriale che verrà conclusa in tempi brevi per le materie delegate dal CCNL.

Tutto ciò premesso è stipulato presso la sede di Koinè e Confprofessioni Südtirol/Alto Adige a Bolzano - Via Lancia n. 8/A il presente accordo territoriale di secondo livello per la provincia autonoma di Bolzano - Südtirol:

tra

Confprofessioni Südtirol/Alto Adige, rappresentata dal Presidente Josef Tschöll e dal vice Presidente Giuliano Righi

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali:

Asgb Commercio: rappresentata da Alexander Piras
Filcams Cgil/Agb: rappresentata da Maurizio Surian;
Fisascat Sgb/Cisl: rappresentata da Ulrike Egger;
Uiltucs Uil/Sgk: rappresentata da Remigio Servadio;

Art. 1 - Disciplina comune dell'apprendistato

La disciplina comune si applica a tutte le tipologie di apprendistato oggetto del presente accordo. Per la disciplina comune trova applicazione quanto disposto dall'art. 27 del CCNL per i dipendenti degli studi professionali firmato il 29 novembre 2011 (lett. A - L) fatto salvo quanto previsto dalla presente intesa, dalla legge provinciale n. 12/2012, da eventuali successivi accordi stipulati a livello di parti sociali (anche interconfederali) e di modifiche legislative.



In deroga e a integrazione di quanto stabilito dall'art. 27 del CCNL per i dipendenti degli studi professionali firmato il 29 novembre 2011 le parti stabiliscono quanto segue:

- A. Risoluzione del rapporto di lavoro.** Qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto alla scadenza del periodo formativo indicato nel contratto di apprendistato, sarà tenuta a comunicarlo per iscritto e rispettando il periodo di preavviso stabilito dall'art. 127 del CCNL per i dipendenti degli studi professionali firmato il 29 novembre 2011. In caso di mancato preavviso, ai sensi dell'articolo 2118 del Codice civile, si applica il trattamento previsto dall'articolo 128 del CCNL per i dipendenti degli studi professionali firmato il 29 novembre 2011. Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 167/2011 (così come modificato dall'art. 1, comma 16, della legge n. 92/2012) nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.
- B. Welfare contrattuale.** I lavoratori apprendisti hanno comunque diritto a tutte le tutele di welfare contrattuale (assistenza sanitaria - CADIPROF, formazione professionale - Fondoprofessioni, Ente Bilaterale EBIPRO) previsto dal CCNL per i dipendenti degli studi professionali firmato il 29 novembre 2011 e da eventuali intese territoriali.

Art. 2 - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

L'art. 28 del CCNL per i dipendenti degli studi professionali firmato il 29 novembre 2011 demanda alle specifiche intese stipulate a livello territoriale la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.

- A. Computo dei periodi di apprendistato, crediti formativi e riconoscimento di abilità individuali.** Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale trova applicazione quanto previsto dall'art. 7 della legge provinciale n. 12/2012.

Sono riconosciuti utili come crediti formativi e come periodi:

1. *Il completamento con successo del terzo anno di una scuola superiore attinente.* Questo vale quale credito formativo pari a un periodo di apprendistato di 6 mesi, il completamento con successo di quattro anni di una scuola superiore attinente vale quale credito formativo pari ad periodo di apprendistato di 12 mesi.



Per il periodo di apprendistato rimanente l'apprendista ha l'obbligo di frequentare la scuola professionale. La scuola professionale in accordo con il datore di lavoro può prevedere per l'apprendista un particolare programma di addestramento. Se il credito formativo è da valutare in base all'assolvimento di anni scolastici presso scuole superiori non attinenti, il datore di lavoro riconoscerà un credito formativo massimo di 3 mesi.

2. *Completamento del 2° anno di un corso di qualifica professionale a tempo pieno attinente.* L'assolvimento positivo del 2° anno di un corso di qualifica professionale a tempo pieno attinente viene riconosciuto quale credito formativo pari a 12 mesi di apprendistato (24 mesi di apprendistato in luogo dei 36).

3. *Completamento del 3° anno del corso di qualifica professionale a tempo pieno per operatore d'ufficio.*

L'assolvimento positivo del 3° anno del corso professionale a tempo pieno per operatore d'ufficio viene riconosciuto quale credito formativo pari a 24 mesi di apprendistato (12 mesi di apprendistato in luogo dei 36).

Al termine dei 12 mesi di apprendistato di cui al punto 3) non è richiesto l'esame di fine apprendistato e la retribuzione è quella di cui all'art. 122 del CCNL per gli studi professionali e dell'eventuale integrazione prevista a livello territoriale per il livello di inquadramento.





Silvan Zuffa a p. 2  

Sono inoltre riconosciuti come periodi utili al computo eventuali crediti riconosciuti dalla normativa provinciale.

Completamento di una scuola superiore attinente.

Chi ha ottenuto il diploma di maturità di una scuola superiore quinquennale attinente ai profili e alle attività professionali oggetto del presente accordo non può stipulare un contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ma dovrà necessariamente stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.

- B. Apprendistato a tempo parziale.** In linea con quanto previsto dall'art. 27, lett. A del CCNL per i dipendenti degli studi professionali firmato il 29 novembre 2011 viene prevista la possibilità di stipulare un contratto di apprendistato a tempo parziale (orizzontale, verticale e misto), qualora la percentuale part-time non sia inferiore al 60% (sessanta) e senza diminuzione delle ore di formazione previste dal rispettivo ordinamento formativo stabilito dalla Provincia Autonoma di Bolzano. La percentuale di part-time stabilita nel presente accordo è ritenuta idonea per garantire l'intero quadro formativo aziendale. Dovrà comunque essere garantita la frequenza della scuola professionale. Nel caso del contratto di apprendistato a tempo parziale di tipo verticale la formazione formale presso la scuola professionale è considerata, in proporzione all'effettivo periodo di lavoro presso il datore di lavoro, tempo di lavoro ed è retribuita come tale.
- C. Attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato.** Nel settore degli studi professionali e nell'ambito di applicazione previsto dal CCNL firmato il 29 novembre 2011 sono presenti le seguenti attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato (previste e disciplinate dal rispettivo ordinamento formativo emanato da parte della Provincia Autonoma di Bolzano):
1. Attività professionali che portano a una qualifica (apprendistato triennale):
 - a) Operatore d'ufficio;
 - b) Disegnatore tecnico edile;
 - c) Tecnico di laboratorio chimico;
 - d) Assistente di laboratorio;
 - e) Assistente alla poltrona di studio odontoiatrico;
 2. Attività professionali che portano a un diploma professionale (apprendistato quadriennale):
 - a) Disegnatore tecnico per impianti;
 - b) Tecnico per ascensori;
 - c) Grafico multimediale – design;
 - d) Grafica multimediale – operatore;
 - e) Grafico multimediale – tecnico multimediale.
- D. Durata del rapporto di apprendistato.** La durata del rapporto di apprendistato per le attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato di cui alla precedente lettera C viene fissata in 36 mesi per le attività professionali che portano a una qualifica professionale (lettera C, punto 1, lett. a – e) e in 48 mesi per le attività professionali che portano a un diploma professionale (lettera C, punto 2, lett. a – e) per tutte le aree rientranti nell'ambito di applicazione del CCNL studi professionali (firmato il 29 novembre 2011 - aree: economico – amministrativa, giuridica, tecnica, medico – sanitaria e odontoiatrica, altre attività professionali).
- E. Inquadramento e retribuzione.** Per tutto il periodo del rapporto di apprendistato l'inquadramento sarà al III. livello. In funzione dell'obbligo formativo previsto dalla normativa vigente (a Bolzano pari a 1200 ore nel triennio e di 1600 ore nel quadriennio) e dell'anzianità di servizio, l'apprendista percepirà una retribuzione mensile percentualizzata nella seguente misura:

Simon Zug   3  

1. Attività professionali che portano a una qualifica (36 mesi - apprendistato triennale):

- 68% per i primi 12 mesi;
- 80% dal 13° al 24° mese;
- 90% per i mesi successivi e fino al 36° mese;

2. Attività professionali che portano a un diploma professionale (apprendistato quadriennale):

- 68% per i primi 12 mesi;
- 75% dal 13° al 24° mese;
- 85% dal 25° al 36° mese;
- 90% per i mesi successivi e fino al 48° mese;

Dette percentuali vanno calcolate sulle retribuzioni contrattuali previste per il livello di inserimento dei dipendenti (livello - III.).

Le disposizioni della presente lettera E valgono per tutte le aree rientranti nell'ambito di applicazione del CCNL studi professionali.

F. Compatibilità del rapporto di apprendistato e prolungamento della formazione presso la scuola professionale. Nei casi in cui la durata dell'obbligo scolastico si protraesse oltre la durata prevista per il periodo di apprendistato, il datore di lavoro è tenuto a concedere permessi giornalieri non retribuiti per la frequenza della scuola professionale.


Qualora, però, il protrarsi dell'insegnamento complementare oltre la durata dell'apprendistato fosse determinato dall'inizio tardivo di quest'ultimo, le ore perse, con tassativo riferimento ai programmi scolastici in corso nell'anno di competenza, verranno pagate con l'ultima retribuzione da apprendista.

Invece gli anni ripetuti a causa di mancato superamento di una classe nella scuola professionale potranno essere recuperati, successivamente alla fine del rapporto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Per conciliare le esigenze delle parti (datore di lavoro e apprendista) trova applicazione la seguente disciplina:

- in caso di normale prosecuzione del rapporto di lavoro presso il datore di lavoro (senza che venga esercitato il diritto al recesso dal rapporto di apprendistato) mediante la concessione di permessi non retribuiti. Il datore di lavoro è obbligato a concedere i permessi necessari per la frequenza della scuola professionale e per gli esami. Il lavoratore è, invece, tenuto a seguire con il massimo impegno e assiduità la scuola professionale;

Dichiarazione a verbale: le parti si attiveranno per cercare e approfondire anche una o più soluzioni alternative per i casi dove l'apprendista è obbligato a ripetere periodi presso la scuola professionale a seguito del mancato superamento di una classe oppure esame. A tal fine valuteranno come soluzioni l'utilizzo del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (stipulando apposita convenzione tra la scuola professionale e il datore di lavoro) oppure la possibilità di prorogare il periodo di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale mediante la contrattazione di prossimità ex art. 8, D.L. n. 138/2011. Un'eventuale soluzione formerà comunque oggetto di un nuovo accordo tra le parti.

G. Modulistica. Le parti confermano che potrà essere utilizzato per la valida stipulazione del contratto di apprendistato il modello già predisposto dal CCNL per i dipendenti degli studi professionali (allegato al CCNL). Nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale non è necessaria la redazione di un piano formativo poiché gli obblighi formativi sono già disciplinati dalla legge provinciale e dal rispettivo ordinamento formativo.



Art. 3 – Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

L'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è disciplinato dall'art. 4, D.Lgs. n. 167/2011 e dall'art. 29 del CCNL per i dipendenti degli studi professionali (firmato il 29 novembre 2011). L'art. 19 della legge provinciale n. 12/2012 non prevede una disciplina specifica lasciando così spazio alla disciplina contenuta nei contratti collettivi. Tuttavia, lo stesso art. 19, comma 3, della legge provinciale prevede che:

- la formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, è integrata dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda. Questa è finalizzata all'acquisizione di competenze di base o trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio. La Giunta provinciale stabilisce, sentite le parti sociali, gli standard minimi per l'obbligatoria offerta formativa pubblica.

Per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante nella provincia autonoma di Bolzano trova applicazione quanto disposto dal CCNL per i dipendenti degli studi professionali firmato il 29 novembre 2011 (in particolare artt. 29, lett. A – C, e 32, allegati A e B – bozza piano formativo e contratto di apprendistato, tabelle retributive e ore formazione) fatto salvo quanto previsto dalla presente intesa, dalla legge provinciale n. 12/2012, da eventuali successivi accordi stipulati a livello di parti sociali (anche interconfederali) e di modifiche legislative.

A. Formazione base e trasversale. Le parti si attiveranno inoltre a livello centrale (Confprofessioni, Fondoprofessioni, Ente bilaterale EBIPRO, OOSS – segreterie nazionali) per reperire le risorse necessarie per il finanziamento della formazione di base e trasversale da parte di Fondoprofessioni e EBIPRO (vedi anche art. 27, lett. I del CCNL per i dipendenti degli studi professionali).

Dichiarazione a verbale: le parti auspicano la creazione di maggiori sinergie a livello di parti sociali e amministrazione provinciale nell'utilizzo delle strutture formative presenti nella provincia autonoma di Bolzano per l'apprendistato professionalizzante. Si attiveranno per integrare le varie offerte formative presenti o in fase di sviluppo per ridurre così i costi della formazione (attraverso una razionalizzazione dei corsi e di maggiori sinergie e collaborazione tra i vari settori e l'offerta formativa pubblica) e per garantire una maggiore qualità nella formazione degli apprendisti.


Fatto salvo quanto previsto ed eventualmente stabilito dalla Giunta provinciale in materia di standard minimi per l'obbligatoria offerta formativa pubblica le parti firmatarie del presente accordo individuano nella struttura formativa di Koinè con sede a Bolzano la struttura principale per adempiere agli obblighi formativi e per l'acquisizione di competenze di base o trasversali per il monte ore complessivo previsto dal CCNL e dalla normativa provinciale. A tal fine si attiveranno presso le varie istituzioni ed enti (Koinè, ordini professionali, amministrazione provinciale, Fondoprofessioni, EBIPRO).

B. Registrazione della formazione. Per agevolare e uniformare le procedure di registrazione della formazione viene predisposto il seguente modulo (allegato A) che dovrà essere aggiornato mensilmente e firmato dal datore di lavoro e dall'apprendista alla fine di ogni anno durante il rapporto di apprendistato.

C. Percorso formativo - esclusione. L'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere nella provincia autonoma di Bolzano non è ammesso per le qualifiche del livello IV e V - CCNL studi professionali.

D. L'apprendista percepirà una retribuzione mensile percentualizzata nella seguente misura:

- 75% per i primi 12 mesi;
- 85% dal 13° al 24° mese;
- 95% per i mesi successivi e fino al 36° mese.







5





Dichiarazione a verbale: attualmente è in fase avanzata di discussione il profilo per l'operatore paghe ("Lohnsachbearbeiter") e le parti auspicano una rapida approvazione del profilo. Dopo l'avvio dei percorsi formativi sarà possibile la stipulazione di un rapporto di apprendistato professionalizzante e si applicherà la disciplina dell'apprendistato professionalizzante (CCNL per i dipendenti degli studi professionali firmato il 29 novembre 2011 e la presente intesa, fatto salvo eventuali modifiche contrattuali o normative). L'obbligo formativo (sia per la formazione trasversale di base che per quella professionalizzante) è assolto con la frequenza dei moduli contenuti nel profilo professionale (attualmente da 1 - 10) e della procedura di qualificazione (valutazione dei moduli, tesi ed esame finale).

Art. 4 – Apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo

L'art. 20 della legge provinciale n. 12/2012 prevede che la Giunta provinciale, d'intesa con le parti sociali, possa prevedere profili formativi con ordinamento formativo. Questi profili saranno registrati nella terza sezione dell'elenco delle professioni oggetto di apprendistato.

Le parti manifestano il loro interesse per questa tipologia di apprendistato professionalizzante.

La sezione n. 3 dell'elenco delle attività professionali oggetti di apprendistato (emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge provinciale n. 12/2012) contiene l'attività professionale di tecnico contabile. Ai rapporti di apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo si applica la disciplina normativa e contrattuale dell'apprendistato professionalizzante (CCNL per i dipendenti degli studi professionali firmato il 29 novembre 2011 e la presente intesa, fatto salvo eventuali modifiche contrattuali o normative). L'obbligo formativo è assolto con la frequenza dei moduli contenuti nel profilo professionale e dalla procedura di qualificazione (valutazione dei moduli, tesi ed esame finale).

Eventuali nuovi profili formativi che rientrano tra le attività del settore degli studi professionali formeranno oggetto di apposito accordo tra le parti.


Art. 5 – Apprendistato di alta formazione e di ricerca

L'apprendistato di alta formazione e di ricerca è disciplinato dall'art. 5, D.Lgs. n. 167/2011 e dall'art. 30 del CCNL per i dipendenti degli studi professionali (firmato il 29 novembre 2011). L'art. 21 della legge provinciale n. 12/2012 non prevede una disciplina specifica lasciando così spazio alla disciplina contenuta nei contratti collettivi e alle specifiche intese stipulate.

Per la disciplina dell'apprendistato di alta formazione e ricerca nella provincia autonoma di Bolzano trova applicazione quanto disposto dal CCNL per i dipendenti degli studi professionali firmato il 29 novembre 2011 (in particolare artt. 30 e 31, allegati A e B – bozza piano formativo e contratto di apprendistato, tabelle retributive e ore formazione) fatto salvo quanto previsto dalla presente intesa, dalla legge provinciale n. 12/2012, da eventuali successivi accordi stipulati a livello di parti sociali (anche interconfederali) e di modifiche legislative.

Dichiarazione a verbale: le parti auspicano un maggiore utilizzo per questa tipologia di rapporto di apprendistato e un maggiore raccordo tra il sistema formativo (in particolare universitario) e il mondo del lavoro. Le parti si attiveranno presso le varie istituzioni (università, amministrazione provinciale, ordini professionali) per promuovere specifiche intese per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca a Bolzano.

Inoltre le parti si attiveranno, insieme agli ordini professionali interessati, per rendere operativo, in particolare per le professioni dell'area economico – amministrativa, l'apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinarie e per altre esperienze professionali a Bolzano.

 6

Art. 6 - Sfera di applicazione e validità, abrogazione

Il presente accordo ha vigore per i soli datori di lavoro della provincia autonoma di Bolzano che applicano integralmente il CCNL Studi Professionali.

La durata del presente accordo è di tre anni dalla data di firma e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se nessuna delle parti firmatarie recede con comunicazione scritta e certa rispettando un preavviso pari a sei mesi.

Le parti si impegnano ad apportare le necessarie modifiche alla presente intesa qualora dovessero intervenire modifiche legislative oppure da parte della contrattazione collettiva (nazionale o interconfederale nazionale e interconfederale territoriale).


L'accordo integrativo territoriale di 2° livello del 15 febbraio 1996 stipulato tra ANDI e AIO per la parte datoriale e Fisascat Sgb/Cisl, Filcams Cgil/Agb, Uiltucs Uil/Sgk e Asgb in rappresentanza dei lavoratori, relativo alla figura dell'assistente alla poltrona di studio odontoiatrico, è abrogato e recepito integralmente dal presente accordo.

Ai contratti di apprendistato stipulati ancora con la disciplina contrattuale precedente alla presente intesa continuerà ad applicarsi il trattamento economico - giuridico precedente.

Bolzano, 30 agosto 2012


Letto, confermato e sottoscritto

Confprofessioni Südtirol/Alto Adige



Filcams Cgil/Agb

Fisascat Sgb/Cisl



Uiltucs Uil/Sgk



Asgb Handel/Commercio

